



Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante "Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Viste le vigenti convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Visto l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneità per il gioco lecito;

Visto l'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto:

- lettera a) *"...gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;"*
- lettera b) *"...il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007";*
- lettera c) *"...l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:*
 - 1. agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);*
 - 2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco";*

Visto l'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: *"L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";*

Visti gli Atti aggiuntivi ed integrativi alla vigente Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato articolo 1 ter, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2008, n. 14;

Visti gli atti relativi alla procedura di selezione per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per le attività e le funzioni connesse dell'8 agosto 2011, pubblicato in data 11 agosto 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. ID 2011/S 153-254653 ed in data 12 agosto 2011 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale “Contratti pubblici” n. 95;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato N. 04645/2012 REG. PROV. COLL. sul ricorso numero di registro generale 2937 del 2012 proposto dalla società BPlus Giocolegale Ltd contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 00143/2012, resa tra le parti, concernente i criteri di restituzione ai concessionari del deposito cauzionale inerente agli anni 2011 e 2012;

Considerato che il Consiglio di Stato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, nelle motivazioni della medesima sentenza ha, tra l'altro ribadito, sussistendone i presupposti, il diritto alla restituzione degli importi versati all'Amministrazione a titolo di deposito cauzionale da ciascun concessionario di rete;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2012/60229/Giochi/ADI del 31 dicembre 2012 su “Individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento del deposito cauzionale versato dai medesimi per gli anni 2011 e 2012 - pubblicato sul sito internet l' 11 gennaio 2013” pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'articolo 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Viste le osservazioni effettuate dalla Corte dei Conti con la nota di trasmissione del citato decreto direttoriale prot. n. 2012/60229/Giochi/ADI che, in merito all'individuazione dei criteri da applicare per la restituzione di cui trattasi, sottolineano la necessità del rispetto, tanto del dettato normativo, quanto dell'interpretazione fornita dalla citata sentenza del Consiglio di Stato;

Considerato che, sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 04645/2012: “...l'imposizione di obblighi ulteriori che comportino oneri finanziari, se pur stabilita unilateralmente dall'amministrazione, deve essere causalmente motivata, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, co. 530, lett. c)... Tale imposizione non può comunque comportare uno stravolgimento dell'equilibrio economico – finanziario del rapporto concessorio, dovendo l'amministrazione individuare soluzioni che, a parità di risultati, comportino il minor sacrificio per i concessionari...”;

Considerato che al fine di rispettare le indicazioni contenute nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato, l'applicazione del criterio di cui all'art. 1, co. 530, lett. c), punto 1) richiede uno studio preventivo e puntuale dell'impatto che gli investimenti richiesti generino sull'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio;

Ritenuto altresì che, in considerazione della oramai imminente stipula del nuovo atto di convenzione che prevede tra l'altro nuovi obblighi di investimenti, nonché della necessità di fornire contezza sui criteri per la restituzione del deposito cauzionale per l'anno 2013, non sussistono i tempi necessari per procedere all'individuazione di investimenti idonei a soddisfare le condizioni indicate dal Consiglio di Stato per l'attuazione del criterio di cui all'articolo 1, co. 530, lett. c), punto 1);

Ritenuto pertanto che, alla luce della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, anche ai fini della determinazione degli importi da restituire per l'anno 2013, non può che applicarsi, quale esclusivo criterio di restituzione, quello di cui alla lettera c), punto 2, del comma 530 dell'articolo predetto "...2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco...";

Visto al riguardo il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 16 ottobre 2009 che ha ritenuto legittimo, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione del citato deposito cauzionale, di fare riferimento al solo criterio relativo al conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23-quater che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", a decorrere dal 1 dicembre 2012;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013);

Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013, il deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, è determinato in relazione al risultato raggiunto nella trasmissione delle comunicazioni dei dati di gioco, previste dalle convenzioni di concessione, inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento. Tale risultato è calcolato quale media delle percentuali mensili di apparecchi attivi per i quali siano stati trasmessi i dati di gioco e la restituzione è riconosciuta purché il risultato stesso sia uguale o superiore al 90 per cento.
2. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula;

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + Pm12) * 100}{12}$$

dove **Pm 1,2,3...12** è il rapporto, di ciascun mese dell'anno 2013, tra il numero di apparecchi attivi per i quali sono state trasmesse le comunicazioni dei dati dei contatori e gli apparecchi attivi.

3. Nei casi in cui, per qualunque ragione, il rapporto concessorio sia stato mantenuto per un numero di mesi inferiore a dodici, il calcolo viene svolto sulla base dei mesi completi di effettiva vigenza del rapporto concessorio stesso.
4. L'importo da restituire viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale media individuata, purché tale media risulti uguale o superiore al 90 per cento degli apparecchi attivi. Il deposito cauzionale, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, è restituito in misura pari alla percentuale risultante dall'applicazione della formula di cui al comma 2.
5. Le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario purché regolarmente acquisiti dal sistema di controllo AWP.

Articolo 2

Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale

1. Il competente Ufficio della Direzione per i giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, acquisiti dalla banca dati gestita dal *partner* tecnologico SOGEI i dati di cui all'articolo 1 provvede, nell'anno successivo a quello di riferimento, a individuare i livelli di servizio rilevati, dandone conto al concessionario interessato con apposita comunicazione. Con successiva comunicazione il predetto Ufficio indica gli importi effettivamente dovuti.
2. I concessionari possono presentare al competente Ufficio della Direzione per i giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo al fine di procedere, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente la percentuale dei livelli di servizio rilevata in relazione alla quale viene calcolato l'importo da restituire. La somma determinata dall'esito della descritta procedura è definitivamente accertata.
3. Il presente decreto è inviato al competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli adempimenti necessari all'imputazione della spesa al capitolo 3921 del bilancio dello Stato, in conto anno 2013.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'articolo 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Roma, 6 FEB. 2013

Il Vicedirettore dell'Agenzia
Luigi MAGISTRO